



REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE
DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA

Modifica approvata dal Consiglio di Amministrazione
con delibera n. 11 del **18/10/2011**

SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto del regolamento	pag. 3
Art. 2 – Modalità e criteri per gli acquisti in economia	pag. 3
Art. 3 – Modalità di selezione degli operatori	pag. 3
Elenchi fornitori – Indagini di mercato	
Art. 4 – Criteri di scelta e valutazione della miglior offerta	pag. 7
Art. 5 – Tipologia e procedure per gli acquisti in economia di beni e servizi	pag. 7
Art. 6 – Casi particolari in cui sono possibili acquisti in economia di beni e servizi	pag. 9
Art. 7 – Lavori che l'ente può eseguire in economia	pag. 10
Art. 8 – Disposizioni finali	pag. 11

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di forniture, servizi e lavori da parte dell'ente ASP dei Comuni della Bassa Romagna in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. ed in particolare dall'art. 125 "Lavori, servizi e forniture in economia".

ART. 2 – MODALITA' E CRITERI PER GLI ACQUISTI IN ECONOMIA

1. Per ogni acquisto in economia l'Ente opera attraverso un Responsabile del Procedimento (RUP), che ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006, deve possedere titolo di studio e competenze adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. In mancanza di nomina diretta di un Responsabile del Procedimento in relazione ad una determinata acquisizione, fungerà da RUP il Direttore dell'Ente.

Prima dell'avvio delle procedure di affidamento di esecuzione di forniture, servizi e lavori l'ente provvede a determinare a contrarre individuando gli elementi essenziali della procedura.

2. L'acquisto di beni, servizi e lavori in economia potrà essere effettuato attraverso gare ufficiose, operando la scelta del contraente mediante criteri che rispettino i principi di uguaglianza, logicità, imparzialità ed efficienza. I limiti di spesa previsti dal Regolamento sono sempre considerati al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).

3. Gli acquisti di beni, servizi e lavori in economia possono essere effettuate dall'Ente:

- a) in amministrazione diretta;
- b) a cottimo fiduciario.

4. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni di beni e servizi e la realizzazione di lavori sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.

5. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e servizi e la realizzazione di lavori avvengono mediante affidamento a persone o imprese.

6. L'Amministrazione individua nell'ambito degli strumenti di programmazione dell'ente, nel limite del possibile, gli interventi "prevedibili" da realizzarsi nell'esercizio per i quali è possibile formulare una previsione, seppur sommaria.

ART. 3 - MODALITA' DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI

ELENCHI FORNITORI – INDAGINI DI MERCATO

1. Gli operatori economici invitati nell'ambito dell'attivazione dei contenuti del presente Regolamento potranno essere selezionati tramite l'attivazione di appositi elenchi chiusi suddivisi in categorie merceologiche, tante quante l'ente ritiene opportuno attivare in base alle attività e alle necessità delle strutture gestite.

In ogni caso l'inclusione negli elenchi degli operatori economici richiedenti non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di esecuzione di forniture, servizi e lavori; l'ente non è assolutamente vincolato nei confronti degli iscritti.

a. Forme di pubblicità, tempi e modalità di presentazione

L'ente provvederà a pubblicizzare l'iniziativa tramite affissione presso il proprio albo, in apposite bacheche allestite presso le strutture gestite dall'ente e sul proprio sito o, in attesa di predisposizione dello stesso, presso i siti dei Comuni soci dell'ente, previa disponibilità degli stessi.

Dal momento della pubblicazione del bando, gli interessati avranno almeno 30 giorni di tempo per la consegna delle domande, che dovranno essere redatte sulla base di moduli predisposti dall'ente.

L'esito delle domande presentate sarà reso noto secondo le stesse modalità di cui sopra, nei tempi indicati al p.to 1 c) del presente articolo relativo alla comunicazione agli aventi diritto.

b. Requisiti

Gli operatori economici che intendono ottenere l'iscrizione negli elenchi devono essere in possesso dei seguenti requisiti da comprovare mediante i documenti sotto elencati:

- requisiti di ordine generale contemplati dall'art. 38 del D.Lgs 163/2009 e s.m.i.;
- iscrizione alla CCIAA per attività attinenti alla categoria merceologica comprensiva di nulla osta con riferimento alla normativa antimafia vigente, ovvero iscrizione al registro prefettizio senza la clausola di esclusione dai pubblici appalti, se cooperative, o iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali in attuazione dell'art. 9 della L. 381/1991, se cooperativa sociale;
- regolarità contributiva attestata mediante DURC in corso di validità;
- eventuali requisiti speciali, che l'ente può richiedere nel rispetto del principio di proporzionalità e non discriminazione ai fini dell'iscrizione.

L'operatore economico può comprovare il possesso di tutti i requisiti richiesti direttamente consegnando opportuna documentazione da allegarsi alla domanda, oppure potrà autocertificarli mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000. E' comunque facoltà dell'ente provvedere alla verifica di quanto autocertificato presso gli enti competenti ed anche di richiedere precisazioni ed integrazioni in relazione a quanto presentato/dichiarato dall'operatore economico. In caso di accertata carenza dei requisiti generali ovvero di falsità della dichiarazione, l'amministrazione rigetta la domanda di iscrizione al richiedente. Il provvedimento di rigetto ha

efficacia interdittiva annuale. In caso di dichiarazioni false segnala altresì il fatto all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.

c. Formazione degli elenchi

L'ordine di iscrizione nell'elenco, tra le imprese che avranno presentato domanda di iscrizione completa e nei termini previsti dall'avviso e dal presente Regolamento, è conferito dalla data di protocollazione interna della domanda presentata e, a parità di data, dal numero di protocollo.

Nel caso di accesso agli elenchi, l'ente provvederà a contattare gli operatori in base all'ordine di iscrizione seguendo il criterio di rotazione dell'elenco.

Gli elenchi formati secondo le modalità di cui sopra, avranno una durata non superiore all'anno, e verranno riaperti al fine di ammettere nuovi candidati o a confermare quelli già iscritti il **giorno 1 dicembre. Fino al giorno 28 febbraio** successivo gli operatori interessati potranno presentare domanda per una nuova iscrizione e coloro che risultano già iscritti potranno presentare riconferma. In particolare gli operatori economici già iscritti negli elenchi, nel lasso di tempo sopra indicato, sono tenuti a dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, la persistenza dei requisiti generali e speciali eventualmente richiesti ai fini del mantenimento dell'iscrizione.

Sarà cura dell'ente ricordare all'operatore economico già iscritto tale scadenza e relative incombenze via fax o via mail. In ogni caso l'operatore economico già iscritto è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi modificazione del proprio assetto soggettivo che comporti il venir meno dei requisiti di iscrizione ed in particolare la comunicazione di cui all'art. d.P.C.M. 187/1991.

L'inadempimento di tali obblighi comporta la cancellazione dagli elenchi.

Nel caso in cui pervenissero nuove domande di iscrizione agli elenchi al di fuori del periodo 1 dicembre – 28 febbraio, purchè presentate secondo le modalità e i contenuti sopra richiamati, verranno prese in esame ed inserite in elenco alla loro riapertura. Potrà essere fatta eccezione nel caso in cui l'ente debba procedere ad un affidamento compatibile con il ricorso agli elenchi, e il numero e gli operatori presenti negli elenchi non siano ritenuti sufficienti a garantire la corretta pluralità o non siano compatibile con il corretto svolgimento delle procedure di affidamento definite dal presente Regolamento o dalla normativa vigente.

L'ente provvederà a dare comunicazione agli operatori economici in merito all'esito della documentazione presentata entro 60 giorni dal termine di chiusura (28 febbraio) della riapertura degli elenchi generalmente via fax o con modalità maggiormente formali se i contenuti della stessa lo richiedessero.

d. La cancellazione dall'elenco

La cancellazione dall'elenco è disposta d'ufficio nei seguenti casi:

- l'operatore economico non provveda al rinnovo annuale come sopra specificato;
- l'operatore economico non presenti domanda secondo le modalità e i contenuti richiesti dall'ente;
- l'operatore economico sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nell'esecuzione della prestazione verso l'ente (purchè tempestivamente notificata);
- per mancata presentazione di offerte in occasione di almeno tre inviti consecutivi;
- per mancata dimostrazione ovvero accertata carenza dei requisiti generali e speciali in occasione di eventuali verifiche da parte dell'ente;
- al venire meno dei requisiti che hanno consentito la prima iscrizione;
- in caso di cessazione dell'attività;
- su richiesta dello stesso operatore economico;

Il provvedimento di cancellazione ha efficacia interdittiva annuale. In caso di reiterata cancellazione dall'elenco, l'ente può assumere, in relazione alla gravità dei fatti, provvedimento di cancellazione ad efficacia interdittiva indeterminata.

La valutazione della regolarità della documentazione presentata dalle ditte interessate e la gestione dell'evoluzione degli elenchi secondo quanto indicato nel presente p.to 1, sono demandate al Responsabile del Procedimento.

2. Nel caso in cui non siano state attivate le procedure per l'apertura e la gestione degli elenchi degli operatori per una determinata categoria merceologica, ovvero il Responsabile del Procedimento ritenga opportuno dare massima visibilità ad una procedura di selezione, sarà possibile individuare i soggetti sulla base di indagini di mercato.

3. Si potrà venir meno ai criteri di cui sopra nelle seguenti ipotesi:

- a) quando sul territorio esiste una sola impresa idonea a eseguire la prestazione con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti;
- b) per le forniture di beni la cui produzione è garantita da "privativa industriale";
- c) per il completamento di precedenti forniture di beni e appalti di servizi;
- d) nei casi ammessi dall'ordinamento di rinnovo dei contratti a esecuzione periodica o continuativa (servizi; somministrazione di beni);
- e) per i lavori di somma urgenza;
- f) per lavori aggiuntivi o di completamento degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), entro il limite consentito da tale norma, qualora risulti la convenienza tecnico-economica dell'affidamento alla ditta esecutrice degli interventi principali;
- g) in altri casi adeguatamente motivati.

ART. 4 – CRITERI DI SCELTA E VALUTAZIONE DELLA MIGLIOR OFFERTA

1. L'individuazione della migliore offerta può essere effettuata sia con il criterio del **prezzo più basso**, determinato mediante offerta a prezzi unitari o complessivo, che con il criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, valutabile in base ad elementi diversi secondo quanto stabilito nella richiesta di preventivo, nella lettera invito e negli atti di gara.

2. Gli elementi di riferimento per la determinazione dei parametri di valutazione e ponderazione delle offerte, variabili a seconda della natura della prestazione, sono: prezzo, termine di esecuzione o consegna, qualità (certificazione), caratteristiche estetiche funzionali, valore o merito tecnico, servizio successivo alla vendita, assistenza tecnica oltre al costo di utilizzazione ed al rendimento per le sole forniture.

3. Scaduti i termini di presentazione, le offerte vengono aperte dal Responsabile del Procedimento alla presenza di due testimoni. In caso di affidamento tramite "offerta economicamente più vantaggiosa", egli deve farsi assistere da due soggetti esperti della materia da selezionare successivamente al termine ultimo di consegna dell'offerta. Il Responsabile procederà alla redazione di sintetico ma esaustivo verbale che riassume le varie fasi dell'apertura e della valutazione dell'offerta che hanno portato all'affidamento provvisorio da allegare alla determina di cui all'art. 5 p.to 2 e art. 7 p.to 3 del presente Regolamento.

ART. 5 – TIPOLOGIA E PROCEDURE PER GLI ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI

1. Possono essere acquisiti in economia secondo le norme stabilite dal presente Regolamento, beni e servizi per un limite massimo di spesa non superiore alla soglia comunitaria pari a € 206.000,00 (tale soglia è adeguata in relazione alle modifiche della stessa previste dall'art. 28 D.Lgs 163/2006 con il medesimo meccanismo di adeguamento previsto dall'art. 248 D.Lgs 163/2006), compresi nell'elenco che segue:

- (a) spese per corsi di formazione, aggiornamento del personale, nonché per i concorsi indetti dall'Ente organizzazione e partecipazione a convegni, conferenze, congressi, riunioni, mostre ed altre manifestazioni su materie istituzionali da parte degli amministratori e dei dipendenti dell'Ente
- (b) acquisto di libri, riviste, giornali, e pubblicazioni di vario genere, abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;
- (c) lavori di stampa, tipografia, litografia compresa la fornitura di stampati per il normale utilizzo da parte degli uffici oltrechè materiale di cancelleria e attività di animazione all'interno delle strutture gestite dall'ente;

- (d) acquisto di mobili, macchine ed attrezzature d'ufficio materiale di consumo e spese di manutenzione loro connesse;
- (e) spese postali e valori bollati;
- (f) spese per indagini, studi, rilevazioni e progettazioni;
- (g) polizze di assicurazione e servizi assicurativi;
- (h) spese connesse all'organizzazione di eventi quali convegni, mostre spettacoli ed altre iniziative culturali e di intrattenimento;
- (i) spese di funzionamento e gestione dei veicoli di proprietà dell'Ente, per le riparazioni ed acquisto di pezzi di ricambio ed accessori, carburanti e lubrificanti; pagamento della tassa di immatricolazione e di proprietà, stipula delle polizze di assicurazione;
- (j) spese per la provvista del vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale dei dipendenti e per accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio anche in ottemperanza della disciplina e normativa sulla medicina del lavoro;
- (k) spese la provvista di teleria e vestiario per gli ospiti delle strutture gestite dall'Ente;
- (l) acquisto di materiali e detergenti per la pulizia della cucina e spazi comuni non rientranti nell'eventuale appalto esterno del servizio;
- (m) interventi di derattizzazione, disinfestazione e smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi;
- (n) acquisto di arredi, elettrodomestici minuteria per cucina, nuclei, infermeria e piccola manutenzione;
- (o) spese relative all'acquisto di beni alimentari ed in particolare di quei beni che richiedano consegne frequenti o elaborazioni particolari;
- (p) acquisto prodotti per l'igiene e la cura degli ospiti presenti nelle strutture gestite dall'Ente;
- (q) servizio di lavanderia di teleria e indumenti di ospiti/dipendenti;
- (r) incarichi professionali e di collaborazione esterna;
- (s) servizi per prestazioni socio-assistenziali e prestazioni accessorie;
- (t) servizio di manutenzione aree verdi;
- (u) servizio di manutenzione ordinaria e verifiche periodiche degli impianti atte a garantire il regolare funzionamento degli stessi;
- (v) i servizi previsti dagli allegati II A e IIB del D.Lgs 163/2006

2. Per un valore dell'acquisto ricompreso fra € 40.000,00 e la soglia comunitaria si richiedono almeno cinque offerte economiche a ditte selezionate sulla base di quanto indicato all'art. 3 del presente Regolamento. Il Responsabile del Procedimento, avrà comunque facoltà di invitare, ad integrazione degli operatori ricompresi negli elenchi fornitori, altri operatori purchè siano in grado di dimostrare il possesso degli stessi richiesti.

Le ditte invitate dovranno presentare propria offerta in osservanza al contenuto della lettera di invito e del capitolato da redigere per forniture/servizi di maggiore importo e complessità.

In particolare la/il lettera d'invito/capitolato dovranno contenere l'oggetto della prestazione, le eventuali garanzie, le caratteristiche tecniche, la qualità e le modalità di esecuzione, se possibile, un valore complessivo della prestazione, le modalità di pagamento, piano di sicurezza se necessario nonché la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.

Le ditte invitate a corredo dell'offerta economica, devono certificare il possesso di tutti i requisiti indicati all'art. 3 p.to 1 lett. b) del presente Regolamento.

L'invito ad offrire, che dovrà essere notificato tramite raccomandata, non potrà prevedere un termine per la presentazione inferiore a otto giorni dalla data di trasmissione.

La comunicazione in merito all'esito della procedura informale di gara dovrà essere notificata per iscritto alla ditta interessata a seguito di determina del Direttore dell'Ente.

L'affidamento sarà regolato da scrittura privata semplice che potrà essere eventualmente registrata in caso d'uso.

3. Per un valore inferiore a € 40.000,00 si può prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi che potrà essere inoltrata via fax o utilizzando forme di trasmissione telematica.

Non sarà necessario provvedere a redigere contratti di riferimento o a richiedere particolari garanzie o documentazioni, a meno che la complessità dell'appalto, al di là del valore, non richieda l'adozione di tutele e attività procedimentali di particolare rigidità.

4. Gli acquisti di valore inferiori a € 3.000,00 relativi o meno alle tipologie citate nell'elenco di cui al p.to 1 del presente articolo, sono considerati minuti e non rilevanti, pertanto la modalità di selezione del fornitore e di ingaggio dello stesso sono lasciate alla discrezionalità del personale amministrativo regolarmente incaricato.

ART 6 – CASI PARTICOLARI IN CUI SONO POSSIBILI ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI

Ai sensi dell'articolo 125, co. 10 D.Lgs 163/2006, il ricorso al sistema di spese in economia, nei limiti di importo di cui all'articolo 3, indipendentemente dalla tipologia di beni e servizi è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;

- c) acquisizioni di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- d) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale;

ART. 7 – LAVORI CHE L'ENTE PUO' ESEGUIRE IN ECONOMIA

1. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a € 200.000,00 e devono essere ricondotti nell'ambito delle seguenti categorie:

- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121 e 122 del D.Lgs 163/2006;
- b) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- c) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- d) lavori necessari per la compilazione dei progetti;
- e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

2. In deroga al punto a) del precedente elenco sono eseguibili in economia qualsiasi manutenzione o riparazione di opere od impianti purchè di valore inferiore a € 100.000,00.

3. Per un valore dell'acquisto ricompreso fra € 40.000,00 e € 200.000,00 (vedi p.to 1) oppure € 100.000,00 (vedi p.to 2) si richiedono almeno cinque offerte economiche a ditte, selezionate sulla base di quanto indicato all'art. 3 del presente Regolamento. Il Responsabile del Procedimento, avrà comunque facoltà di invitare, ad integrazione degli operatori ricompresi negli elenchi fornitori altri operatori purchè siano in grado di dimostrare il possesso degli stessi richiesti.

Le ditte invitate dovranno presentare propria offerta in osservanza al contenuto della lettera di invito e del capitolato da redigere per forniture/servizi di maggiore importo e complessità.

In particolare la/il lettera d'invito/capitolato dovranno contenere l'oggetto della prestazione, le eventuali garanzie, le caratteristiche tecniche, la qualità e le modalità di esecuzione, se possibile, un valore complessivo della prestazione, le modalità di pagamento, piano di sicurezza se necessario, nonché la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.

Le ditte invitate a corredo dell'offerta economica, devono certificare il possesso di tutti i requisiti indicati all'art. 3 p.to 1 lett. b) del presente Regolamento.

L'invito ad offrire, che dovrà essere notificato tramite raccomandata, non potrà prevedere un termine per la presentazione inferiore a otto giorni dalla data di trasmissione.

La comunicazione in merito all'esito della procedura informale di gara dovrà essere notificata per iscritto alla ditta interessata a seguito di determina del Direttore dell'Ente.

L'affidamento sarà regolato da scrittura privata semplice che potrà essere eventualmente registrata in caso d'uso.

4. Per un valore inferiore a € 40.000,00 si può prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi che potrà essere inoltrata via fax o utilizzando forme di trasmissione telematica.

Non sarà necessario provvedere a redigere contratti di riferimento o a richiedere particolari garanzie o documentazioni, a meno che la complessità dell'appalto, al di là del valore, non richieda l'adozione di tutele e attività procedurali di particolare rigidità.

5. Gli acquisti di valore inferiori a € 3.000,00 sono considerati minuti e non rilevanti, pertanto la modalità di selezione del fornitore e di ingaggio dello stesso sono lasciate alla discrezionalità del personale amministrativo regolarmente incaricato.

6. Nel caso in cui i lavori si assumano in amministrazione diretta, il valore complessivo dell'intervento non potrà essere superiore a € 50.000,00. Ai fini dell'individuazione dei soggetti cui rivolgersi per l'eventuale acquisto di materiali e mezzi a supporto dell'intervento, si rimanda ai comportamenti sopra riportati.

ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento entra in vigore non appena divenuta esecutiva la relativa delibera di approvazione.